

XXXIV^a TORNATA

VENERDI 21 GIUGNO 1929 - Anno VII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1104
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario, per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna »	1112
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, contenente proroga del termine di attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna »;	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 787, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia »	1113
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468 contenente norme relative ai casi di applicazione del trattamento di quiescenza, stabilito da precedenti disposizioni in favore di alcuni magistrati giudiziari ed amministrativi »	1114
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea, per essere lavorate »	1114
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio di sodio e di ammonio »	1114
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabile alle specialità medicinali »	1115
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928 »	1115

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1° aprile 1929 del <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 »	1115
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864, che dà esecuzione al Protocollo italo-cecoslovacco del 19 novembre 1928, addizionale alla Convenzione del 1° marzo 1924, alla sua volta addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921 »	1116
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica »	1116
« Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma »	1117
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, recante provvedimenti per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato »	1117
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, e Somalia »	1117
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862, recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al Lago di Nemi »	1118
« Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico, ed economico dei segretari comunali »	1118
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929, in provincia di Bologna »	1109
DI CROLLALANZA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	1111, 1112
TANARI, relatore	1111, 1112
(Presentazione di)	1104, 1108, 1116

Relazioni (Presentazione di)	1105, 1108
Uffici (Riunione degli)	1104
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1106, 1119

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle finanze, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, per l'istruzione pubblica, per la marina e per l'interno.

BISCARETTI ROBERTO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Beneventano per giorni 10; Berti per giorni 8; Cian per giorni 5; Fadda per giorni 10; Gavazzi per giorni 10; Indri per giorni 10; Malfatti per giorni 10; Novelli per giorni 12; Orsi Delfino per giorni 10; Palummo per giorni 10; Quarta per giorni 10; Quartieri per giorni 5; Scalini per giorni 10; Schiralli per giorni 10; Setti per giorni 10; Silvestri per giorni 10; Sitta per giorni 4; Tecchio per giorni 10; Tovini per giorni 4; Versari per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto che domani alle ore 15,30 si riuniranno gli Uffici per l'esame di numerosi disegni di legge.

Presentazione di disegni di legge.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. A nome di Sua Eccellenza il Primo ministro e Capo del

Governo ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione;

Rinvio della prima esposizione quadriennale di arte in Roma;

Provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1130;

Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne;

Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali e negli esercizi di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici;

Istituzione di un'Opera Nazionale per gli orfani di guerra;

Provvedimenti a favore del personale.

A nome del ministro della giustizia e degli affari di culto ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale.

A nome di Sua Eccellenza il Capo del Governo ministro della guerra ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito;

Modificazioni al Testo Unico della legge sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

A nome di Sua Eccellenza il Capo del Governo ministro dell'aeronautica ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Reclutamento di ufficiali di complemento nei corpi del Genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica;

A nome del Capo del Governo, ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:

1^o Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione. Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;

2° Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;

3° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;

4° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928.

A nome di Sua Eccellenza il Capo del Governo ministro dell'interno ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Aggregazione alla provincia di Vicenza dei comuni di Casotto e Pedemonte;

Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Mosconi della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di dar lettura dei disegni di legge trasmessi dal Presidente della Camera dei deputati.

BISCARETTI ROBERTO, segretario:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del «modus vivendi» di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle Saline e Industrie della Somalia settentrionale «Migiurtinia»;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed im-

piegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina il 27 novembre 1928.

PRESIDENTE. Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Renda e Mayer a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

RENDA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acque pubbliche».

MAYER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti a favore del personale».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Renda e Mayer della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge nella precedente tornata rinviati allo scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore segretario Rota Francesco di procedere all'appello nominale.

ROTA FRANCESCO, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acton, Alberici, Amero d'Asté, Arlotta, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bazan, Bellini, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bonicelli, Bonin Longare, Borea d'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Camerini, Carletti, Casanuova, Casati, Cassis, Cavazzoni, Celesia, Cimati, Cito Filomarino, Conci, Concini, Corbino, Cossilla, Cremonesi, Crispo Moncada.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Bono, De Cupis, Della Torre, De Marinis, De Vito, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Faggella, Fano, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Ferri.

Gabbi, Garbasso, Garofalo, Gasparini, Giannattasio, Giordani, Grandi, Grazioli, Guaccero, Guidi di Volterra, Guidi.

Joele.

Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Morello, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Novelli.

Padulli, Pagliano, Paulucci di Calboli, Peano, Pericoli, Perla, Pironti, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Rajna, Rava, Ricci Corrado, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandrini, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Sili, Simonetta, Sirianni, Spada Potenziani, Squitti, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tanari, Tassoni, Tofani, Tomasi della Torretta, Treccani.

Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venino, Venturi, Venzi, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi (N. 61):

Senatori votanti	155
Favorevoli	150
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3334, sulla esecuzione delle opere per la sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova (N. 164):

Senatori votanti	155
Favorevoli	150
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione Nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra (N. 43):

Senatori votanti	155
Favorevoli	151
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182, concernente la revisione degli accertamenti d'imposta, in dipendenza della esecuzione degli Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925 (N. 54):

Senatori votanti	155
Favorevoli	149
Contrari	6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1929

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 112, riguardante il passaggio alla Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166 (N. 86):

Senatori votanti	155
Favorevoli	148
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1929, n. 460, che autorizza alcuni speciali Istituti di credito a concedere un mutuo alla Compagnia Nazionale Aeronautica (N. 76):

Senatori votanti	155
Favorevoli	149
Contrari	6

Il Senato approva.

Passaggio del Regio Comitato Talassografico Italiano al Consiglio Nazionale delle ricerche (N. 109):

Senatori votanti	155
Favorevoli	149
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, contenente proroga dei termini stabiliti per l'erogazione e l'inizio di ammortamento dei mutui concessi al comune, alla provincia ed alla congregazione di carità di Ragusa (N. 63):

Senatori votanti	155
Favorevoli	148
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 115, che detta provvedimenti per la sistemazione della strada

conducente all'Abbazia di Montecassino (Numero 117):

Senatori votanti	155
Favorevoli	151
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 17 dicembre 1928, n. 2894, 31 dicembre 1928, numero 2957, 21 gennaio 1929, n. 42, 24 gennaio 1929, n. 110 e 14 marzo 1929, n. 321, recanti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-1929; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1928, n. 3192, 21 gennaio 1929, nn. 40 e 101, e 14 marzo 1929, nn. 325 e 326, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo (N. 93):

Senatori votanti	155
Favorevoli	148
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, concernente la soppressione del Servizio stenografico e la istituzione di un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 94):

Senatori votanti	155
Favorevoli	145
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 158):

Senatori votanti	155
Favorevoli	146
Contrari	9

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni
e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito i senatori Millosevich, Morpurgo, Mayer, Zoppi, Romeo e Rava a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MILLOSEVICH. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, via XX Settembre n. 89, denominato Paolino ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri ».

MAYER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1928-29 ».

ZOPPI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa ».

ROMEO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione ».

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della Convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Millosevich, Morpurgo, Mayer, Zoppi, Romeo e Rava della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Elettrificazione della ferrovia Aosta-Prè S. Didier;

Sistemazione delle ferrovie Nord Vicenza; Provvedimenti a favore del naviglio mercantile;

Sostituzione dell'art. 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Legge organica sulla produzione zootecnica;

Proroga del termine per la revisione di decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde con sede in Milano a concedere mutui fino alla concorrenza di 10 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo del Teatro della Scala;

Estensione dell'Istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione;

Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia di Milano a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consiglieri a garanzia di mutui da contrarre con le Casse di risparmio ordinarie.

A nome poi di Sua Eccellenza il Capo del Governo, ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati nell'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti in dipendenza della eruzione del Vesuvio nel giugno 1929;

Iscrizione fra le linee navigabili di 2^a classe di un tratto del naviglio Adigetto;

Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini;

Approvazione di una variante al piano regolatore della città di Roma nella zona ad ovest del Monumento a Vittorio Emanuele II e disposizioni relative.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle comunicazioni e dell'economia nazionale della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929, in provincia di Bologna » (N. 154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929, in provincia di Bologna ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1929-VII, n. 759, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929-VII, in provincia di Bologna.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 24 maggio 1929.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in

dipendenza dei danni verificatisi nella provincia di Bologna in seguito al terremoto dell'aprile 1929-VII;

Visto il Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro, ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

1° alla costruzione di ricoveri provvisori per le persone rimaste senza tetto negli abitati della provincia di Bologna danneggiati dalle scosse telluriche dell'aprile 1929-VII;

2° alla esecuzione di lavori di demolizione o di puntellamento di edifici pericolanti;

3° alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti.

All'uopo è autorizzata la spesa di lire 3,800,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario corrente per opere dipendenti da terremoti dell'Italia centrale.

Della spesa come sopra autorizzata lire 2,000,000 sono portate in aumento allo stanziamento per le opere suindicate nell'esercizio corrente, e sono considerate all'infuori dei limiti generali per impegni da assumere nell'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Ai proprietari delle case distrutte o danneggiate, che ne facciano domanda all'Ufficio del Genio civile di Bologna entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, possono essere concessi sussidi nella misura del 40 per cento della spesa dei lavori di ricostruzione o di riparazione, in base a perizie redatte dal predetto Ufficio del Genio civile.

Art. 3.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più proprietari,

la domanda di sussidio può essere presentata da uno solo di essi anche nell'interesse degli altri condomini. L'accertamento circa la condizione economica agli effetti del successivo art. 5 sarà fatto nei confronti di tutti i proprietari, in relazione alla media dei singoli redditi.

Quando le parti o i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a diversi proprietari, il sussidio per la riparazione o la ricostruzione sarà determinato per ciascun condomino in relazione al valore della parte di edificio o del piano di sua proprietà.

Art. 4.

L'Ufficio del Genio civile di Bologna, ricevute le domande, redige immediatamente la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione di ciascuna casa, e, dopo l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, la comunica al proprietario richiedente il sussidio, fissando il termine per l'inizio dei lavori.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata.

Al proprietario, invece, che abbia iniziato nel termine le opere, di cui alla perizia redatta dal Genio civile, possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione dei lavori in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 1200.

Il residuo 10 per cento è pagato a lavori completamente ultimati, e purchè l'ultimazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 1929-VIII nel caso di restauri, ovvero entro il 30 giugno 1930-VIII, nel caso di ricostruzione.

Art. 5.

Per i lavori di riparazione ultimati entro il 30 ottobre 1929-VIII, e per quelli di ricostruzione ultimati entro il 31 marzo 1930-VIII, il sussidio di cui all'art. 2 può essere elevato sino al limite del 45 per cento della spesa a favore dei proprietari con reddito superiore a lire 10,000; del 50 per cento a favore dei proprietari con reddito da lire 5,000 a lire 10,000; del 60 per cento a favore dei proprietari con reddito non superiore a lire 5,000.

Agli effetti dell'accertamento dei redditi si terrà conto di tutti i cespiti soggetti ad imposizione sia erariale che provinciale o comunale.

L'accertamento delle condizioni economiche dei richiedenti il sussidio ai fini del presente articolo, è fatto dal Prefetto.

Art. 6.

Per il restauro o la ricostruzione degli edifici pubblici di enti locali o di uso pubblico possono essere concessi sussidi sino al 50 per cento della spesa, purchè ne sia fatta domanda al Ministero dei lavori pubblici, corredata della perizia dei lavori, entro il 30 giugno 1929-VII.

Art. 7.

Con decreto del ministro per i lavori pubblici sarà approvato l'elenco dei comuni ai quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti relativi all'esecuzione delle opere, di cui al presente decreto, sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione di legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 — Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TANARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI, *relatore*. Quale relatore sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Bologna, ho chiesto la parola, dichiarando anzitutto di non essere menomamente interessato nella questione che vado a sollevare, in quanto che i miei terreni sono fuori della zona cosiddetta terremotata.

La legge di fronte alla quale noi ci troviamo, mi sembra talmente chiara nella sua esposizione da non ammettere dubbi nella sua interpretazione. All'art. 1° essa precisa gli scopi con la costruzione di ricoveri provvisori, con la esecuzione di lavori di demolizione e di puntellamento, con la concessione di sussidi, autorizzando una spesa totale di 3.800.000 lire. Negli articoli successivi si danno le direttive per la esecuzione delle norme suindicate, stabilendo che i sussidi debbono essere di varia entità a seconda della capacità finanziaria dei colpiti dal terremoto. Così, ad esempio, per coloro i quali hanno più di 10.000 lire di reddito i sussidi possono raggiungere il 45 %; per coloro che hanno redditi da 5 a 10.000 lire i sussidi possono arrivare al 50 %; ed infine per coloro che hanno redditi inferiori alle 5.000 lire i sussidi si elevano al 60 %.

Mi pare dunque molto chiaro che in questa legge, prevalentemente, non si fa distinzione sulla natura delle cose colpite dal terremoto; si fa provvidamente distinzione sulla capacità finanziaria dei colpiti.

Non più tardi di ieri, venne da me, come relatore della legge, l'on. Fornaciari della Confederazione Fascista degli agricoltori e mi portò un telegramma che aveva ricevuto poco prima dagli agricoltori bolognesi. Questo telegramma dice precisamente così: «Al Genio civile di Bologna è pervenuto dal Ministero dei lavori pubblici ordine di escludere dai provvedimenti governativi le ville padronali, le stalle ed i fienili. Dalle perizie già compilate dovranno essere cancellati gli importi delle opere relative. Molti agricoltori i quali avevano iniziato lavori sulla base delle perizie del Genio civile, non potranno usufruire di alcun beneficio. Gli agricoltori sono molto allarmati da questo provvedimento ».

Ora a me sembra che: o il telegramma è esatto ed allora, a mio modo di vedere, bisognerebbe modificare la legge; ed io che ne sono il relatore dovrei ritirare la mia relazione perchè non più rispondente alle nuove disposizioni di legge; o il telegramma non è esatto, ma sussistono gli ordini che il Ministero ha dato al Genio civile perchè si soprasseda a certi provvedimenti, ed allora pregherei il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici di dare ordini al Genio civile di rimettersi alle disposizioni della legge; e pregherei lo stesso onorevole sottosegretario di Stato di darmi qualche spiegazione in proposito, per mettere in tranquillità questi proprietari di ville, stalle e fienili, molto preoccupati per queste nuove disposizioni.

DI CROLLALANZA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CROLLALANZA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole senatore Tanari si occupa dell'applicazione che della legge, ora davanti al Senato, sta dando il Genio civile di Bologna, in conformità alle istruzioni inviate dal Ministero con un telegramma. Tali istruzioni sono in armonia alle disposizioni di legge. Questa all'art. 2 specifica che il Ministero dà il contributo, nella misura del 40 %, per la spesa dei lavori di ricostruzione delle case danneggiate. La legge, quindi, parla di costruzioni destinate ad abitazione, e non contempla contributi per i danni subiti dai fienili e dalle stalle. Gli stessi criteri furono adottati in altre simili circostanze, per terremoti anche recenti.

Circa gli edifici pubblici la legge non porta alcuna limitazione; essa eleva il contributo al 50 %, per tutte le costruzioni danneggiate di proprietà degli enti locali.

Le finalità della legge sono:

1° Costruzione di ricoveri per i senza tetto: si è provveduto con baracche e con tende.

2° Puntellamento degli edifici pericolanti: questo lavoro è stato già ultimato.

3° Contribuzione nelle ricostruzioni: si sta provvedendo secondo lo spirito e la lettera della legge.

Non è dunque esatto che le disposizioni impartite siano in contrasto con la legge.

Il senatore Tanari desidera evidentemente, più che il rispetto, la interpretazione estensiva della legge; e cioè che siano ammessi a contri-

buto anche i fienili e le stalle. Il Ministero non può dare questa interpretazione. Tutt'al più potrà esaminare una simile richiesta in base ad altre leggi.

Se il senatore Tanari vuol poi rilevare una contraddizione, e cioè che, mentre noi diamo dei contributi per la ricostruzione delle case, non teniamo conto della ricostruzione dei fienili e delle stalle, e cioè trascuriamo due elementi fondamentali della vita della campagna, di cui il Governo, con la sua politica rurale, tanto si preoccupa, posso rispondere che, se la contraddizione esiste, non è la legge sul terremoto dell'Emilia che può eliminarla.

Lo scopo della legge è quello di provvedere ai ricoveri, in un primo tempo, e poi alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal terremoto. La legge ha avuto finora applicazione precisa in tutte le sue disposizioni.

Una distinzione però è stata fatta tra le case che servono al ricovero di coloro che ne sono usciti, in seguito ai danni o alla demolizione, e che sono stati alloggiati in baracche o sotto le tende, che costituiscono le abitazioni a carattere permanente nelle campagne, e le ville, che hanno uso temporaneo, e che rientrerebbero anch'esse nella dizione dell'articolo 2.

Data però la ristrettezza dei mezzi (3.800.000 lire) ed il numero delle perizie, che è aumentato dopo la pubblicazione della legge, si è creduto opportuno di fronteggiare, in un primo momento, le esigenze più assillanti, e cioè la ricostruzione delle case coloniche e si è riservato ad un secondo esame il problema delle ville, nella speranza di ottenere nuove assegnazioni dalle Finanze.

Per quanto riguarda i fienili e le stalle la questione, lo ripeto, potrà essere esaminata in altra sede, ed in riferimento ad altre leggi.

Non sarà male, in proposito, far presente che parecchie stalle e fienili sono stati distrutti o danneggiati per vetustà, perchè costruiti male o trascurati nella manutenzione. Comunque, posso rinnovare al senatore Tanari l'assicurazione che il Ministero vedrà se, in conformità di altre disposizioni di legge, si potrà fare qualche cosa a favore di quei proprietari.

TANARI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI, *relatore*. Io non ho inteso affatto di trovare contraddizioni. Mi preoccupò soltanto che la legge corrisponda alle ragioni per le quali fu fatta: quando si parla di stalle e fienili, si tratta specialmente di piccoli proprietari che sono l'80 % dei colpiti; si tratta di piccoli proprietari che hanno stalle e fienili danneggiati, ai quali mi sembra si dovrebbe provvedere più particolarmente. Sono i classificati nelle 5 mila di reddito! Ecco perchè, ammettendo pure la dicitura dell'art. 2 che riguarda le case, dico che quell'articolo non riguarda nè i fienili nè le stalle; e che invece i fienili e le stalle possono appartenere appunto a quei tali proprietari per i quali, lo ripeto, la legge dovrebbe specialmente provvedere.

DI CROLLALANZA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CROLLALANZA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il senatore Tanari si riferisce all'art. 5.

L'art. 5 però richiama l'art. 2, che dice testualmente così: « ai proprietari delle case distrutte o danneggiate ». Non vi è dunque l'estensione del concetto che si vuole invocare, ma un'integrazione dell'art. 2, per quanto riguarda i redditi dei danneggiati.

Può essere tranquillo il senatore Tanari che non sussistono violazioni o restrizioni di legge. Il Ministero, lo ripeto ancora una volta, esaminerà questo problema, in conformità di altre disposizioni, nella speranza di trovare il modo di aiutare i proprietari per le ricostruzioni delle stalle e dei fienili.

TANARI, *relatore*. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario, per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna » (N. 160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello

Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario, per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di dar lettura del disegno di legge.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

(V. Stampato N. 60).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

In deroga all'art. 22 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per i mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del precitato decreto ed intesi alla bonifica integrale della parte del comprensorio della bonifica di Burana ricadente nelle provincie di Modena e Mantova e dei comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria ricadenti, in tutto o in parte, nel basso Ravennate e nel basso Bolognese, è autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 3,50 per cento nell'interesse annuo, qualora i mutui vengano contratti al tasso del 6 per cento o superiore; nel caso che i mutui siano contratti a interesse inferiore al 6 per cento, la differenza sarà per intero calcolata a scomputo della predetta percentuale di concorso statale.

I mutui potranno essere concessi anche da istituti ed enti diversi da quelli contemplati nell'art. 22 sopracitato, purchè autorizzati dai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Le domande per la concessione del concorso di cui al primo comma saranno sottoposte alla preventiva approvazione dei ministri delle finanze e dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa occorrente per il pagamento del concorso dello Stato sui mutui ai termini del precedente articolo farà carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, nel quale, a

cominciare dall'esercizio 1928-29, sarà istituito un apposito capitolo.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale, saranno autorizzati gli stanziamenti occorrenti, i quali nell'esercizio 1928-29 non potranno superare l'importo di lire 1.200.000, costituito da lire 375.000 per la parte sopra specificata della bonifica di Burana, da lire 275.000 per il Basso Ravennate e da lire 550.000 per il Basso Bolognese e negli esercizi successivi potranno raggiungere il limite massimo di lire 7.000.000 annui, come sopra ripartito, rispettivamente, in lire 2.200.000, 1.600.000 e 3.200.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, contenente proroga del termine di attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 787, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia » (N. 166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, concernente proroga del termine di attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 787, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia.

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

a) il Regio decreto-legge 25 aprile 1929, Anno VII, n. 787, con il quale è stato appro-

vato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia;

b) il Regio decreto-legge 25 aprile 1929, Anno VII, n. 800, con il quale è prorogato di venticinque anni, dal ventidue aprile millenovecentoventinove al ventidue aprile millenovecentocinquantaquattro, il termine stabilito con la legge 11 aprile 1889, n. 6020, serie 3^a, per il compimento delle opere comprese nel piano generale edilizio e di ampliamento della città di Bologna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, contenente norme relative ai casi di applicazione del trattamento di quiescenza stabilito da precedenti disposizioni in favore di alcuni Magistrati giudiziari ed amministrativi » (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, contenente norme relative ai casi di applicazione del trattamento di quiescenza stabilito da precedenti disposizioni in favore di alcuni magistrati giudiziari ed amministrativi ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, contenente norme relative ai casi di applicazione del trattamento di quiescenza stabilito da precedenti disposizioni in favore di alcuni magistrati giudiziari ed amministrativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea, per essere lavorate » (N. 136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea, per essere lavorate ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, che concerne nuove concessioni di importazione temporanea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio » (N. 138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabile alle specialità medicinali » (N. 146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabile alle specialità medicinali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico, il 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabile alle specialità medicinali, alla loro importazione dall'uno all'altro Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928 » (N. 147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 gennaio 1929 n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1° aprile 1929 del "modus vivendi", di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 » (N. 148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1° aprile del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1° aprile 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra

l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, pro-
roga conclusa con scambio di note che ha avuto
luogo in Parigi il 29 dicembre 1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro
chiusa. Trattandosi di una legge di un solo
articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge
6 dicembre 1928, n. 2864, che dà esecuzione al
Protocollo italo-cescoslovacco del 19 novembre
1928, addizionale alla Convenzione del 1° marzo
1924, alla sua volta addizionale al Trattato di
commercio e di navigazione del 23 marzo 1921 »
(N. 163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: « Conversione
in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre
1928, n. 2864, che dà esecuzione al Protocollo
italo-cescoslovacco del 19 novembre 1928, addi-
zionale alla Convenzione del 1° marzo 1924,
alla sua volta addizionale al Trattato di com-
mercio e navigazione del 23 marzo 1921 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Val-
vassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge
6 dicembre 1928, n. 2864, che dà esecuzione
al Protocollo fra il Regno d'Italia e la Repub-
blica Cecoslovacca, addizionale alla Conven-
zione del 1° marzo 1924, alla sua volta addizio-
nale al Trattato di commercio e navigazione
del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga
il 19 novembre 1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro
chiusa. Trattandosi di una legge di un solo
articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho
l'onore di presentare al Senato il seguente di-
segno di legge, già approvato dall'altro ramo
del Parlamento: « Convenzione modificativa col
Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di na-
vigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale
il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente ».

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore
di presentare al Senato il seguente disegno di
legge, già approvato dall'altro ramo del Parla-
mento: « Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 giugno 1929, n. 986, recante variazioni
di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29,
e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi
decreti 10 e 17 giugno 1929, nn. 982 e 985, auto-
rizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per
le spese imprevedute dell'esercizio finanziario
medesimo ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli mini-
stri delle comunicazioni e delle finanze della pre-
sentazione di questi disegni di legge, che segui-
ranno il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
24 gennaio 1929, n. 99, riguardante l'istitu-
zione del Governo unico della Tripolitania e Ci-
renaica » (N. 83).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: « Conversione
in legge del Regio decreto-legge 42 gennaio
1929, n. 99, riguardante l'istituzione del Go-
verno unico della Tripolitania e Cirenaica ».

Prego l'onorevole senatore segretario Val-
vassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge
24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istitu-
zione del Governo unico della Tripolitania e
Cirenaica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma » (N. 156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura:

VALVASSORI-PERONI, segretario:

(V. Stampato N. 156).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'annuo contributo di lire 150,000, corrisposto dal Ministero dell'aeronautica alla Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma, di cui all'art. 6 del citato Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760, è elevato a lire 200,000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1928-29.

Esso è devoluto completamente ed esclusivamente a favore della Regia Scuola d'ingegneria aeronautica.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'impianto dei gabinetti sperimentali relativi alle materie fondamentali, e per l'acquisto del necessario materiale didattico, il Ministero dell'aeronautica assegna alla Regia Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma un contributo straordinario di lire 80,000, da versarsi in tre successivi esercizi finanziari, a decorrere da quello corrente, in due rate annuali con scadenza al 1° luglio e 1° gennaio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, recante provvedimenti per le aziende patrimoniali del Demanio dello Stato » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, recante provvedimenti per le aziende patrimoniali del Demanio dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, recante provvedimenti per le aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia » (N. 153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli eser-

cizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862, recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al Lago di Nemi » (N. 118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862, recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al Lago di Nemi ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862, recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al lago di Nemi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali » (N. 150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

(V. Stampato N. 150).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944, è così modificato:

Per la prima assegnazione e classificazione dei segretari comunali e per la formazione dei relativi ruoli si ha riguardo alla popolazione legale dei comuni accertata al sesto censimento generale della popolazione, al 1° dicembre 1921.

Ad intervalli non minori di 5 anni, si procederà alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali, in base a criteri che il Governo del Re è autorizzato a determinare, udito l'Istituto Centrale di Statistica, per tutto ciò che, nella determinazione di tali criteri, ha riferimento a dati statistici.

Tra la prima assegnazione e classificazione dei segretari comunali e la prima revisione, del pari che tra le successive revisioni, non è ammessa altra variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale dei comuni.

(Approvato).

Art. 2.

Al consorzio costituito fra più comuni per servizio di segreteria, è assegnato un segretario di grado immediatamente superiore a quello che gli spetterebbe in base alla popolazione complessiva dei comuni consorziati, secondo la tabella A annessa al Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2944, nel caso in cui la popolazione suaccennata non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario nel maggiore dei comuni consorziati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dei primi dodici disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di procedere all'appello nominale.

LIBERTINI, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli senatori segretari a fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Albicini, Albricci, Ancona, Arlotta, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocconi, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borea D'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Camerini, Carletti, Casanuova, Cassis, Cavazzoni, Cimati, Conci, Concini, Corbino, Corradini, Cossilla, Credaro, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Cupis, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Faggella, Fara, Farina, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gabbi, Garofalo, Gasparini, Giannattasio, Giordani, Grandi, Grazioli, Guaccero, Guidi di Volterra, Guidi.

Joele.

Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli.

Malagodi, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mattioli Pasqualini, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Melodia, Miari de Cuman, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Novelli.

Pagliano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pericoli, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Rajna, Rava, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Silj, Simonetta, Spada Potenziani, Squitti, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venino, Venturi, Venzi, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Volterra.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929, in provincia di Bologna (N. 154):

Senatori votanti	143
Favorevoli	138
Contrari	5

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario, per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (N. 160):

Senatori votanti	143
Favorevoli	140
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, contenente proroga del termine di attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 787, con il quale è stato

approvato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia (N. 166):

Senatori votanti	143
Favorevoli	140
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, contenente norme relative ai casi di applicazione del trattamento di quiescenza stabilito da precedenti disposizioni in favore di alcuni magistrati giudiziari ed amministrativi (N. 92):

Senatori votanti	143
Favorevoli	134
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea, per essere lavorate (N. 136):

Senatori votanti	143
Favorevoli	138
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio (N. 138):

Senatori votanti	143
Favorevoli	138
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed

al regime delle tare applicabile alle specialità medicinali (N. 146):

Senatori votanti	143
Favorevoli	137
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928 (N. 147):

Senatori votanti	143
Favorevoli	138
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1° aprile 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 (N. 148):

Senatori votanti	143
Favorevoli	140
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864, che dà esecuzione al Protocollo italo-cecoslovacco del 19 novembre 1928, addizionale alla Convenzione del 1° marzo 1924, alla sua volta addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921 (N. 163):

Senatori votanti	143
Favorevoli	140
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la

istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica (N. 83):

Senatori votanti	143
Favorevoli	137
Contrari	6

Il Senato approva.

Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di ingegneria aeronautica di Roma (N. 156):

Senatori votanti	143
Favorevoli	138
Contrari	5

Il Senato approva.

Domani alle ore 16,30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'istruzione magistrale (N. 141);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 591, recante agevolazioni per l'esecuzione di impianti idroelettrici, connessi ad utilizzazioni irrigue (N. 140);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 191, con cui è stato approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Trani (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 276, riflettente la concessione di mutui ai municipi delle Colonie dell'Africa settentrionale per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 85);

Provvedimenti per il risanamento igienico della zona Astagno in Ancona (N. 151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 224, riguardante l'autorizzazione al ministro per le colonie a recare gli elenchi delle opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica di cui agli allegati A e B al Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280 (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, contenente norme pel riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero (N. 161);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 marzo 1929, n. 503, concernente l'ordinamento del « Provveditorato al porto di Venezia » (N. 167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 762, riguardante modificazioni al Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine (N. 169).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 187).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, recante provvedimenti per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato (N. 101).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia (N. 153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862, recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al Lago di Nemi (N. 118);

Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali (N. 150).

La seduta è tolta (ore 17,50).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 22 giugno 1929

ALLE ORE 15.30

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento della Milizia portuaria (Numero 182);

Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automo-

bilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi (N. 183);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambio di Note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928 (N. 184);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia (N. 185);

Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli Enti ecclesiastici conservati (N. 188);

Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (N. 189);

Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine (N. 190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 191);

Trattamento economico da usarsi agli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri (N. 192);

Determinazione, per l'anno 1929, delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia alla importazione nel Regno (N. 193);

Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania, per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata in Tirana il 2 agosto 1928 (N. 194);

Provvedimenti per l'Istituto nazionale delle casse degli impiegati statali (I.N.C.I.S.) (N. 195);

Convenzione per la trasformazione delle ferrovie modenesi (N. 196);

Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali (N. 197);

Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 198);

Disciplina dei depositi franchi (N. 199);

Provvedimenti a favore delle località danneggiate dai terremoti (N. 200);

Proroga del divieto di esportazione del frumento (N. 201);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio (N. 202);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia » (N. 203);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928 (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929 (N. 205);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo stato e le società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico (N. 206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme, per la disciplina dei mercati del pesce (N. 207);

Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del Genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica (N. 208);

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito (N. 209);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sul

reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1928, n. 1437 (N. 210);

Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale (N. 211);

Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma (N. 212);

Provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130 (N. 213);

Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne (N. 214);

Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici (N. 215);

Istituzione di un'Opera Nazionale per gli orfani di guerra (N. 216);

Aggregazione alla provincia di Vicenza dei comuni di Casotto e Pedemonte (N. 219);

Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli (N. 220);

Approvazione dell'atto addizionale alla Convenzione per l'elettrificazione della ferrovia Aosta-Pre' S. Didier (N. 221);

Approvazione della Convenzione capitolato per la sistemazione delle ferrovie Nord Vicenza (N. 222);

Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale (N. 223);

Convenzione modificativa di quelle vigenti col Lloyd Triestino, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente (N. 224);

Legge organica sulla produzione zootecnica (N. 225);

Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia di Milano a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consiliari a garanzia di mutui da contrarre con le Casse ordinarie di risparmio (N. 226);

Estensione dell'Istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione (N. 227);

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, a concedere mutui fino alla concorrenza di 10 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala (N. 228);

Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca (N. 229);

Provvedimenti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929 (N. 230);

Piano regolatore di Roma, variante nella zona ad ovest del Monumento a Vittorio Emanuele II (N. 231);

Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini (N. 232);

Classifica fra le linee navigabili di 2ª classe del tratto del Naviglio Adigetto tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo (N. 233);

Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:

1º Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;

2º Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;

3º Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;

4º Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928 (N. 234);

Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione (N. 235).

AVV. EDOARDO GALLINA,

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.